



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** dei debitori sovraindebitati **INFANTI ELEONORA** n. Udine il 02/04/1982 (c.f. NFNLNR82D42L483J) e **SCALISE ANDREA** (c.f. SCLNDR77M15F952R) n. Novara il 15/08/1977, entrambi residenti a Savignano Sul Rubicone (FC) in Via Portazza n. 23c, nel procedimento **R.G. n. 110/2023**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata "familiare" dei debitori sovraindebitati depositato in data 15/11/2023 da

INFANTI ELEONORA (c.f. NFNLNR82D42L483J) e **SCALISE ANDREA** (c.f. SCLNDR77M15F952R) assistito dall'OCC in persona del Gestore nominato avv. **PAOLO PULITANO'** (c.f. PLTPLA75E28F112G)

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;



- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i due debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che tale articolo relativo alle procedure familiari è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni alla crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, co. 1 lett. c), sia quelle del presente capo (Capo II del titolo IV) sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso in esame i due ricorrenti sono conviventi e una parte dell'indebitamento è comune;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, co. 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei due debitori;
- considerato che i ricorrenti sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisiche attualmente svolgenti attività di lavoro dipendente, essendo cessata da oltre un anno la pregressa attività d'impresa svolta con la ditta individuale Il Segreto di Venere di Infanti Eleonora (cancellata il 31/08/2017) ed essendo di fatto inattiva la ditta individuale Scalise Andrea Color (pur non risultando la cancellazione dal registro delle imprese) e non risultando superati i limiti di cui all'art. 2 lett. d);



- rilevato che i ricorrenti si trovano in situazione di evidente sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso l'esposizione debitoria complessiva del nucleo familiare ammonta a € 465.852,65, di cui € 279.774,71 riferibile alla Infante e € 186.077,94 allo Scalise come di seguito dettagliato:

Creditore	Debito iniziale	Note
Glir Valentina	€ 8.762,36	Ex dipendete del centro estetico
Yoda SPV (Veneto Banca)	€ € 35.638,00	Conto personale
Duomo 20 Inv. / BIIG	€ 56.253,05	Acquisto macchinari
Ravaioli Andrea	€ 1.658,30	Canoni contrato di locazione
Agenzia Entrate Riscossione	€ 177.463,00	Forli-Cesena e Novara
TOTALE	€ 279.774,71	

Creditore	Debito iniziale	Note
Yoda SPV (Veneto Banca)	€ 44.491,89	Conto personale cointestato
Deltacolor S.r.l.	€ 11.722,14	Fornitore di Adrea Scalise
Banca di Sconto	€ 5.031,64	Cessione del quinto
Agenzia Entrate Riscossione	€ 163.575,99	Forli-Cesena e Novara
Comune di Legnano	€ 317,48	sanzione C.d.S.
TOTALE	€ 186.077,94	

con la precisazione che il debito verso Yoda è di natura solidale, mentre il patrimonio familiare è costituito unicamente dai redditi di lavoro, non essendo i ricorrenti proprietari di immobili o di beni mobili registrati o di valore;

- ritenuto che in tali condizioni, a fronte di un reddito annuo complessivo di ca. € 31.200 (con stipendio mensile netto di ca. € 1.300 ciascuno, derivante da rapporto di lavoro a tempo determinato presso Eclissi Parziale S.r.l. quanto allo Scalise con scadenza il 31/01/2024 e presso Ottica Matteucci S.r.l. quanto alla Infante con scadenza il 31/08/2024) sia evidente che i ricorrenti, genitori anche di una figlia adolescente, non siano in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio eventualmente formulato dai ricorrenti, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII mentre la determinazione dei limiti di reddito da



destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;

- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto del reddito attuale percepito dai due debitori, pari a ca. € 2.600 mensili netti, delle spese necessarie per l'ordinario sostentamento del nucleo familiare, composto anche da una figlia minore, del canone di locazione di € 600 mensili, del fatto che per effetto dell'apertura della procedura verranno a cessare le trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento/cessione del quinto – stante la loro inopponibilità alla procedura liquidatoria che determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270 – l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in complessivi € 400,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dai debitori e dal liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura, previa verifica della sussistenza delle condizioni di “meritevolezza” prevista e dall'assenza delle condizioni ostative;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-*quinquies*, 14-*novies*, co. 5, e 14-*undecies* l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si sono rivolti i debitori, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della



crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo il Gestore avv. Pulitanò iscritto all'Albo nazionale dei gestori;

– visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **INFANTI ELEONORA** n. Udine il 02/04/1982 (c.f. NFNLNR82D42L483J)

e **SCALISE ANDREA** (c.f. SCLNDR77M15F952R) n. Novara il 15/08/1977

entrambi residenti a Savignano Sul Rubicone (FC) in Via Portazza n. 23c

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC avv. **PAOLO PULITANO'** (c.f. PLTPLA75E28F112G), con studio in Cesenatico, via F.lli Sintoni n. 25/c, iscritto all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli



interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le necessità familiari l'intero importo delle retribuzioni come attualmente percepiti, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 400,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del



tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att.

c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;



- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività



d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 16/11/2023

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca

